



REPUBBLICA ITALIANA

# 21440.15

Oggetto

### licensiament

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N. 29989/2014

Cron. 21440

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Rel. Presidente - Ud. 23/09/2015

Dott. VITTORIO NOBILE

- Consigliere - PU

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO

- Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

sul ricorso 29989-2014 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.

ι

che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ricorrente -

3594

contro

ROMEO c.f.

J, elettivamente

domiciliato in ROMA,

presso lo

#### giusta delega in atti;


#### - controricorrente -

avverso la sentenza n. 1470/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/10/2014 R.G.N. 671/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



# 23.5.15 3

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lettera del 16 aprile 2012 la s.p.a. Telecom Italia contestava al lavoratore dipendente Romeo Berni, incaricato di promuovere e concludere la vendita di beni e servizi connessi alle telecomunicazioni, mancanze disciplinari consistite nel non avere osservato le corrette procedure aziendali nella cessione in locazione finanziaria (leasing) per sessanta mesi di un programma per l'elaborazione elettronica dei dati (software-hardware), avvenuta il 28 giugno 2006. In particolare il aveva reso possibile alla cliente di beneficiare, tramite la società Teleleasing, di finanziamenti non giustificati dall'operazione commerciale conclusa e non si era assicurato della solvibilità della medesima, poi risultata inadempiente, con conseguente danno patrimoniale e lesione dell'immagine commerciale della datrice di lavoro.

Il 27 aprile 2012 il veniva licenziato per giusta causa.

Con sentenza del 22 ottobre 2014 la Corte d'appello di Bologna confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Parma, di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per contestazione dell'illecito disciplinare tardiva, ossia avvenuta quasi sei anni dopo i fatti contestati.

La Corte non riteneva plausibile la tesi della Telecom, secondo cui il detto illecito non aveva potuto essere conosciuto prima che, risultato l'inadempimento dell'utilizzatore, l'ufficio interno competente per le indagini lo avesse accertato, nel marzo 2012Al contrario, le procedure non conformi a quanto a suo tempo stabilito dall'impresa avrebbero potuto essere rilevate senza difficoltà attraverso l'immediato esame delle pratica ed il controllo di quanto il dipendente aveva già compiuto oppure omesso, già nel 2006.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la società Telecom mentre il resiste con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE



Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art.7 l. 20 maggio 1970 n.300, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto la non tempestività della contestazione dell'illecito disciplinare e quindi l'illegittimità del licenziamento.

Essa osserva come gli atti e le omissioni imputate al lavoratore e consistite nell'aver concluso un contratto di <u>leasing</u> permettendo alla parte utilizzatrice di fruire di un finanziamento non giustificato, ed omettendo di verificare la solvibilità della medesima, poi inadempiente,— erano stati conosciuti solo ad esito di indagini compiute dal competente ufficio interno (Audit), terminate nel marzo 2012, nonché sulla base della sentenza dichiarativa del fallimento della detta utilizzatrice.

Il motivo non è fondato.

I giudici di merito hanno accertato incensurabilmente che l'illecito disciplinare in questione avrebbe potuto essere conosciuto attraverso ordinari controlli nel 2006 ed hanno esattamente definito tardiva la contestazione formulata nel 2012.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, incaricato della vendita di beni e servizi per conto dell'impresa datrice di lavoro, abbia concluso un contratto di <u>leasing</u>, il controllo sul reale compimento, da parte sua, delle prescritte indagini sulla solvibilità del cliente e sull'effettivo (ossia non simulato) trasferimento del bene locato, può essere svolto dall'impresa immediatamente, ossia senza attendere il momento in cui possa essere realizzato ed accertato l'inadempimento del cliente. Trattasi infatti di illecito disciplinare di pericolo e non di danno. E' perciò tardiva la contestazione delle suddette omissioni o simulazioni, avvenuta quasi sei anni dopo la conclusione del contratto, sulla base di una verifica compiuta da un organo interno all'impresa e conseguita all'inadempimento ed al fallimento dell'utilizzatore.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cento/00, oltre ad euro tremilacinquecento/00 per compenso professionale, più accessori di legge. Distrazione pu gli curreali riccinami, cossu e Bombor.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso d.P.R.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2015.

Il Presidente ed estensore

Vedenico Rolli